



Presidente

*Omissis*

FASC. 957/2025 (USRECP 07/2025)

### Oggetto

Quesito ...*Omissis*... relativamente all'applicabilità della normativa sugli appalti pubblici ad un consorzio qualificato come organismo di diritto pubblico.

In relazione al quesito indicato in oggetto, acquisito al prot. ANAC prot. ANAC n. 14859 del 29/01/2025, si rappresenta che il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 2 aprile 2025 ha deliberato quanto segue.

Il ...*Omissis*... nel rappresentare a questa Autorità di essere un consorzio istituito ai sensi dell'art. 2612 del c.c., precisava di essere un organismo di diritto pubblico, come risultante dallo statuto, composto da otto università pubbliche e da quattro enti pubblici di ricerca.

Chiedeva, quindi, a questa Autorità se, al fine di acquistare beni e servizi da imprese private:

fosse necessaria la registrazione del Consorzio presso ANAC;

se e come debba essere designata, per ogni acquisto, la figura del Responsabile unico del progetto (RUP), tenendo conto che il Consorzio non dispone ancora di personale proprio, ma si avvale della collaborazione dei soggetti consorziati sulla base di appositi accordi bilaterali;

se vadano acquisiti il CUP (Codice Unico di Progetto) e il CIG (Codice Identificativo di Gara);

quali siano gli obblighi di comunicazione di dati che il Consorzio deve rispettare.

Si riscontrano i punti indicati come segue.

**Punti 1 e 3 del quesito: necessità di registrazione del Consorzio presso ANAC e se vadano acquisiti il CUP (Codice Unico di Progetto) e il CIG (Codice Identificativo di Gara).**

Appare opportuno trattare congiuntamente i punti 1 e 3 del quesito proposto, in quanto strettamente connessi.

Si precisa, innanzitutto, che il Consorzio istante, essendo qualificato come organismo di diritto pubblico, circostanza questa espressamente definita nello statuto, è tenuto all'applicazione della normativa in materia di contratti pubblici di cui al d.lgs. 36/2023.

Ciò significa che laddove il Consorzio intenda procedere all'acquisto di beni e servizi (come indicato nel quesito) è tenuto a rispettare la normativa in materia di contratti pubblici, prima fra tutte quelle relativa alla qualificazione e alla digitalizzazione.

In particolare, l'art. 62, comma 2, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., prevede che "Per effettuare le gare di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4"

Pertanto, il Consorzio può procedere all'acquisizione di beni e servizi di importo superiore a 140.000 euro solo ove abbia acquisito la necessaria qualificazione e, dunque, per rispondere a quanto richiesto sub 1), dovrà ottenere la registrazione nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate tenuto da ANAC.

Nel caso in cui il Consorzio non abbia i requisiti previsti dall'allegato II.4 per ottenere la qualificazione lo stesso potrà, ad ogni modo:

acquisire beni e servizi di importo uguale o inferiore a 140.000 euro;

acquisire beni e servizi euro di importo superiore a 140.000 euro, ricorrendo a una stazione appaltante o a una centrale di committenza qualificata (art. 62, comma 6, lett. a) del codice);

effettuare ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori (art. 62, comma 6, lett. a) del codice).

Si precisa, inoltre, che dal 1° gennaio 2024 è entrata in vigore la normativa in materia di digitalizzazione di cui agli artt. 19 e ss. del d.lgs. 36/2023.

La normativa in materia di espletamento delle procedure di gara va quindi raccordata con l'obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di assicurare la digitalizzazione del ciclo vita dei contratti pubblici e, dunque, di gestirne le relative attività, dalla programmazione all'esecuzione, attraverso

piattaforme digitali certificate, secondo quanto previsto agli artt. 25 e 26 del d.lgs. 36/2023.

Ciò significa che il Consorzio che intende procedere autonomamente all'espletamento della procedura di gara dovrà avvalersi inderogabilmente di una piattaforma digitale certificata e, nel caso in cui non ne sia dotato, avvalersi di quella messa a disposizione da un'altra stazione appaltante, da una centrale di committenza o da un soggetto aggregatore ai sensi dell'art. 25, comma 3, del Codice.

L'assoggettamento del Consorzio all'applicazione della normativa in materia di contratti pubblici determina altresì l'obbligo di procedere all'acquisizione del CIG, il quale dal 1° gennaio 2024 viene rilasciato dalla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate che gestiscono il ciclo di vita del contratto, mediante lo scambio di dati e informazioni con la BDNCP.

Per i progetti d'investimento pubblico, il Consorzio sarà altresì tenuto ad acquisire il codice CUP secondo le modalità indicate al link <https://www.programmazioneeconomica.gov.it/it/mip-cup-mgo/sistema-cup/modalita-richiesta-cup-e-modifiche-consentite/>.

**Punto 2 del quesito: se e come debba essere designata, per ogni acquisto, la figura del Responsabile unico del progetto (RUP), tenendo conto che il Consorzio non dispone ancora di personale proprio, ma si avvale della collaborazione dei soggetti consorziati sulla base di appositi accordi bilaterali.**

Relativamente al punto 2 del quesito si precisa che ai sensi dell'art. 15, comma 1, il RUP deve essere nominato dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti *"Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare"* ed è nominato per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al Codice.

Lo svolgimento dell'incarico di RUP può essere conferito solo ai dipendenti della stazione appaltante o dell'ente concedente posto che la norma dispone che *"Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente....."*, prevedendo la possibilità di nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche *"in caso*

*di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all'allegato 1.2.", come precisato al terzo periodo dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. 36/2023.*

Da una lettura sistematica delle disposizioni del Codice concernenti la nomina del Responsabile Unico di Progetto, si desume che nel caso in cui la stazione appaltante o l'ente concedente non abbia nel proprio organico personale in possesso dei requisiti di cui all'allegato 1.2 del Codice per lo svolgimento di tale incarico, potrà:

1. nominare RUP anche un dipendente non in possesso dei requisiti, con affidamento dello svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti previsti o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze (art. 2, comma 3, dell'allegato 1.2 al Codice);
2. nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche (art. 15, comma 2, del Codice, così come modificato dal d.lgs. 209/2024);
3. istituire una struttura stabile a supporto del RUP, anche in comune fra più stazioni appaltanti (art. 15, comma 6, del Codice e art. 3 dell'allegato 1.2 al Codice).

Il Consorzio, agendo inoltre come stazione appaltante per l'acquisizione di beni e servizi, dovrà altresì nominare, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 33-ter del Decreto Legge del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012, il responsabile per l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (RASA) che provvederà alla verifica e all'aggiornamento dei dati identificativi della stazione appaltante e all'invio della eventuale domanda di qualificazione.

Per maggiori informazioni su tale aspetto, si rinvia alla pagina dell'Autorità <https://www.anticorruzione.it/-/anagrafe-unica-delle-stazioni-appaltanti-ausa-#p0>

Con l'occasione si rammenta che essendo il consorzio *de qua* un organismo di diritto pubblico è tenuto altresì:

- a) all'applicazione anche della l. 190/2012 e, quindi, all'individuazione e nomina di un Responsabile della prevenzione della Corruzione e della trasparenza (RPCT), secondo quanto disposto dalla medesima legge all'art. 1, comma 7, nonché dagli atti di indirizzo forniti da ANAC nell'allegato 3 al PNA 2022 di cui alla Delibera n. 7 del 17/01/2023;

b) a designare il DPO (Data Protection Officer – Responsabile della Protezione dei Dati) secondo le indicazioni fornite dal Regolamento GDPR (Reg. UE 679/2016) all'art. 37.

Laddove per l'individuazione e nomina delle suindicate figure (RASA e RPCT) il Consorzio non disponga di proprio personale, potrà avvalersi del personale degli enti consorziati, nel rispetto dei requisiti e delle competenze richieste per ciascun profilo.

**Punto 4 del quesito: quali siano gli obblighi di comunicazione di dati che il Consorzio deve rispettare.**

Relativamente al punto 4 si precisa che per i contratti con bandi ed avvisi pubblicati dal 1° gennaio 2024, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la trasparenza dei dati relativi ai contratti pubblici prevista dal d.lgs. 33/2013 comunicando tempestivamente – per mezzo delle piattaforme digitali certificate – alla BDNCP, ai sensi dell'articolo 9-bis del citato decreto, tutti i dati e le informazioni individuati nell'articolo 10 della delibera n. 261/2023.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto nella BDNCP.

Residuano in capo alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti gli obblighi di pubblicare, nella sezione "Amministrazione trasparente" o "società trasparente" del proprio sito, i dati non comunicati alla BDNCP indicati nell'allegato 1 della delibera ANAC 264/2023, come modificata e integrata con delibera n. 601 del 19 dicembre 2023.

*Il Presidente*

*Avv. Giuseppe Busia*

Firmato digitalmente